

LA CONFERMA DEL DECRETO DI DIMISSIONE
DEL RELIGIOSO A NORMA DEL CAN. 700.
NOTE SULL'ERMENEUTICA DEGLI ISTITUTI
RIVOLTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

1. Il diritto di difesa è un principio direttivo del vigente ordinamento canonico. —
2. La natura della conferma dell'autorità del decreto di dimissione del religioso; *a*) La conferma della dimissione presuppone il decreto formalmente perfetto del Moderatore supremo col suo consiglio; *b*) Il decreto di dimissione non è un atto « proprio » dell'autorità che lo conferma; *c*) La natura della procedura per la conferma dell'autorità non prevede il contraddittorio in questa fase. —
3. Sull'intervento degli avvocati presso i Dicasteri della Curia Romana riguardo l'atto di conferma del decreto di dimissione. —
4. Conclusioni.

1. *Il diritto di difesa è un principio direttivo del vigente ordinamento canonico.*

La riforma dell'ordinamento canonico — latino e orientale — ha fatto dell'affermazione di voler proteggere il diritto alla difesa nella procedura amministrativa e giudiziaria uno dei suoi elementi più caratteristici. Tale diritto deriva direttamente dalla dignità della natura umana e, perciò, anche da quella dei *christifideles* ⁽¹⁾. Le citazioni della giurisprudenza dei tribunali apostolici e della dottrina in materia potrebbero essere tante — in particolare in tema di *processo contenzioso-amministrativo*, penale e matrimoniale e di *procedura amministrativa* in questioni conflittuali (dimissione, rimozione, sospensione, ecc.) — che sarebbe superfluo accennarle in questa sede. È accaduto più volte che i Romani Pontefici, nel far riferimento al diritto processuale, abbiano parlato del diritto di difesa — chiamato,

(1) Cfr. SINODO DEI VESCOVI 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, nn. 1b, 5f, 6 e 7, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 78-83; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Canonici « De processibus »*, n. 5, in *Nuntia*, 3 (1976), p. 9; CIC, cann. 221, 697, 1598 § 1, 1620, 1°, 1720, 1°, 1738, ecc.; CCEO, cann. 24, 1281 § 1, 1303, 7°, ecc.

nel primo schema redatto dalla commissione codificatrice latina nel 1976, « de modo procedendi pro tutela iurium »⁽²⁾ —, soprattutto in occasione dei loro discorsi alla Rota Romana. Giovanni Paolo II ha dedicato a questo argomento l'intero discorso del 1989⁽³⁾. Anche nella sua ultima allocuzione alla Rota, il Papa ha accennato alla questione nel segnalare che la riforma del diritto processuale ha prodotto norme « soprattutto più attente al doveroso riguardo per la dignità umana »⁽⁴⁾.

A questo soffermarsi sull'importanza del diritto di difesa ha fatto seguito, come logica conseguenza, una maggiore sensibilità in materia da parte delle diverse autorità che hanno competenza per dirimere situazioni conflittuali, in via giudiziaria o amministrativa. In questo impegno — oltre che la volontà delle dette autorità di espletare i propri doveri in modo pienamente fedele alle indicazioni del supremo legislatore — ha avuto un ruolo non indifferente il legittimo ritegno di non vedere dichiarata insanabilmente nulla la propria sentenza (cfr. can. 1620, 7°) o illegittimo, invalido, corretto, ecc. il loro atto amministrativo (cfr. cann. 1445 § 2, 1739; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 123).

Come al solito, l'applicazione di un principio generico e, per certi versi, innovativo — il diritto alla difesa⁽⁵⁾ — che, d'altra parte, permea tutto il nuovo ordinamento, ha comportato una certa « inflazione » dei ricorsi atti ad impugnare l'atto amministrativo o la sentenza giudiziaria, per violazione del summenzionato diritto. La Rota Romana ha dovuto adoperarsi infatti nel discernere le fattispecie che recano una tale violazione del diritto di difesa da determinare la nullità insanabile della sentenza, tra una svariata gamma di fattispecie che potevano implicare una lesione dello *ius defensionis* che,

(2) Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO (PC-CICR), *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1976. La commissione decise, il 4 aprile 1978, di riassumere questo titolo del futuro libro settimo del codice del 1983 nel classico « De processibus » (cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 216).

(3) Cfr. *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, in *AAS*, 81 (1989), p. 922-927. Per un commento, vedi F. DANEELS, *De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam*, in *Periodica*, 79 (1990), p. 243-266.

(4) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 23 gennaio 1992, n. 5, in *L'Osservatore Romano*, 24 gennaio 1992, p. 5.

(5) Cfr. P. SILVESTRI, *Evoluzione del concetto di « diritto di difesa »*, Roma, 1991, p. 239-243.

di per sé, consente sempre una maggiore possibilità di prove e di garanzie (6). È stato anche segnalato più volte che l'immoderata soddisfazione di tutti i mezzi di difesa invocati dalle parti — talvolta come mero ostruzionismo al giusto e prevedibile provvedimento contrario ai propri interessi — reca un notevole rallentamento dell'attività amministrativa e giudiziaria, fino a rischiare di renderla inoperante (7). Se ciò avvenisse, il diritto di difesa subirebbe la più radicale violazione e i soggetti dell'ordinamento canonico, sia i fedeli che l'autorità, sarebbero « tentati » — a causa del fallimento degli istituti giuridici — a percorrere altre vie illegittime, nel cercare di attuare i loro ipotetici diritti (8).

Nel momento in cui ci accingiamo a commemorare il 10° anniversario della promulgazione del codice del 1983, sembra opportuno cercare di cogliere — da una certa prospettiva che la decennale applicazione normativa può fornire — l'equilibrata portata che il diritto di difesa implica riguardo taluni istituti procedurali amministrativi o giudiziari. Questa nostra impostazione non comporta la minima intenzione di affievolire il principio « *ius defensionis semper integrum maneat* » (can. 1598 § 1), né può dare adito a qualsivoglia involuzione in tema di tutela dei diritti dei *christifideles*, fondata — l'ipotetica involuzione — sulla comprensibile stanchezza dell'autorità nel dover fronteggiare gli abusi del diritto testé accennati o sulla meno comprensibile pretesa incompatibilità tra l'esercizio della potestà nella Chiesa e il rispetto dei diritti e della dignità dei fedeli. Entrambe le realtà — la potestà e i diritti — sono state volute da Dio, tramite norme di diritto divino naturale o positivo; spetta a quanti ci occupiamo del diritto canonico riuscire a trovare il modo giusto — spesso travagliato — di attuarle, in piena adesione al magistero autentico (9).

(6) Cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale « ob ius defensionis denegatum » nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1991, p. 177-295.

(7) Cfr. F. D'OSTILIO, *I processi canonici. Loro giusta durata*, Roma, 1989, passim; C. GULLO, *Ostruzionismo processuale e diritto di difesa*, in K. LÜDICKE - H. MÜLLER, *75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Essen, 1990, p. 491-506.

(8) La questione, tra le più poliedriche e difficili da risolvere nel sistema processuale canonico, presenta particolari complessità riguardo la stabilità delle decisioni dello stato delle persone (cfr. il nostro *Centralizzazione normativa processuale e modificazione dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), 454-459).

(9) Sulla necessità di proteggere e di sviluppare il diritto di difesa mi sono occupato più volte. Cfr., ad es., *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità*

2. *La natura della conferma dell'autorità del decreto di dimissione del religioso.*

« Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesiani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum » (can. 700).

Tra le diverse questioni che il can. 700 pone, in questa sede analizzeremo soltanto quelle derivanti dalla natura della conferma del decreto di dimissione del religioso da parte delle autorità citate dal codice. Queste autorità sono la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica, per quanto riguarda la Santa Sede⁽¹⁰⁾, e tutti quanti sono equiparati ai vescovi diocesani a norma dei cann. 134 § 3, 368 e 381 § 2. Ciò che intendiamo dimostrare — benché brevemente — è: *a*) che tale conferma presuppone il decreto formalmente perfetto del Moderatore supremo col suo consiglio; *b*) che il decreto non diventa proprio dell'autorità che lo conferma; *c*) che la procedura necessaria per la conferma non deve essere impostata come un ricorso, poiché non è proprio il contraddittorio in questa fase. Analizzeremo pure — sempre in modo sintetico — i diritti delle parti e il possibile intervento dei loro avvocati nel momento di formazione dell'atto di conferma — o di negazione della stessa — del decreto di dimissione del religioso.

matrimoniale, in *Apollinaris*, 61 (1988), p. 779-784; *Associazioni non riconosciute e funzione giudiziaria*, in W. AYMANS - K.T. GERINGER - H. SCHMITZ (a cura di), *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht. München*, 14. - 19. September 1987, St. Ottilien, 1989, p. 345-355 e in *Monitor Ecclesiasticus*, 113 (1988), p. 375-384; *Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali*, in *I Ecclesiae*, 1, 1989, p. 587-611; Il « *petitum* » e la « *causa petendi* » nel contenzioso-amministrativo canonico. *Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. « Pastor bonus »*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1990, p. 97-124.

⁽¹⁰⁾ La Congregazione per le Chiese Orientali non può essere competente norma del can. 700 del CIC (cfr. can. 1; cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 56 e 105 cann. 500 § 4 e 553 del CCEO hanno un contenuto simile al can. 700. Sulla identità tra i due codici in materia torneremo più avanti.

a) *La conferma della dimissione presuppone il decreto formalmente perfetto del Moderatore supremo col suo consiglio.*

La conferma della dimissione del religioso, da parte dell'autorità dalla quale dipende l'Istituto, ha certamente uno scopo di controllo, mirante a garantire l'adempimento di tutte le prescrizioni legali, comprese quindi quelle rivolte alla tutela del diritto alla difesa. La travagliata storia dell'obbligo di sollecitare la conferma, inclusa nei progetti del codice soltanto nel 1982, è eloquente al riguardo⁽¹¹⁾. Il can. 83 § 2, 3° dello *Schema* 1977 prevedeva infatti il diritto di difesa nei casi di dimissione, senza che fosse segnalata però la conferma dell'autorità⁽¹²⁾. Tuttavia la commissione era divisa tra coloro che ritenevano la conferma un mezzo necessario per garantire in tutti i casi tale diritto e coloro che non la consideravano tale; la questione è tra quelle che più spazio occupano nel resoconto delle adunanze delle diverse commissioni⁽¹³⁾. Il can. 626 dello *Schema* 1980⁽¹⁴⁾ continuava a non prevedere la conferma. Il can. 700 dello *Schema* 1982 sancì la necessità della conferma, benché — a differenza del testo del codice — la decisione *doveva* essere subito notificata al religioso affinché potesse esporre *suas animadversiones* all'autorità che doveva confermare il decreto⁽¹⁵⁾.

(11) Sulla genesi del can. 700 si è scritto in occasione delle due risposte della Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico (PCICIC), promulgate il 17 maggio 1986 in *AAS*, 78 (1986), p. 1323. Forse il commento più ricco di riferimenti alla storia del canone, è quello di V. GÓMEZ-IGLESIAS, *El decreto de expulsión del canon 700 y las garantías jurídicas del afectado*, in *Ius Canonicum*, 27 (1987), p. 643-670. Per altri commenti alle risposte, cfr. D.J. ANDRÉS, *De notificatione decreti dimissionis Religioso dimisso, post Sanctae Sedis confirmationem (c. 700)*, in *Commentarium pro religiosis*, 68 (1987), p. 276-293 (un riassunto in *El recurso contra el decreto de dimisión (can. 700)*, in *Apollinaris*, 60 (1987), p. 406-414); J.B. BEYER, *Annotationes*, in *Periodica*, 77 (1988), p. 149-158 (versione italiana in *Vita Consecrata*, 25 (1989), p. 65-71).

(12) Cfr. PCCICR, *Schema canonum de institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, can. 85.

(13) Cfr. *Communicationes*, 13 (1981), p. 325-358; PONTIFICIO CONSIGLIO DELL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI (PCITL), *Acta et documenta PCCICR. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, p. 128-137 e 279-291.

(14) Cfr. PCCICR, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Libreria Editrice Vaticana, 29 giugno 1980.

(15) « Decisio vero circa dimissionem quam primum significanda est sodali, ut auctoritati confirmanti exponere possit, si velit, suas animadversiones » (PCCICR,

Il codice non contempla invece la « pre-notifica » al religioso inclusa nello *Schema 1982* — anzi, la esclude, secondo le risposte della PCI-CIC citate in nota 11 che analizzeremo tra poco —, modificando profondamente così la natura della conferma, che possiede ora, *de iure condito*, il valore di controllo estrinseco del decreto, invece del valore *integrativo dell'atto confermato*, come prevedeva, *de iure condendo*, lo *Schema 1982*, ai fini di consentire il diritto di difesa presso l'autorità « confermante » ⁽¹⁶⁾.

Tralasciando comunque gli aspetti storici del testo del canone ⁽¹⁷⁾, ciò che ora interessa è analizzare se, *de iure condito*, la conferma dell'autorità è un requisito intrinseco del decreto di dimissione — per renderlo perfetto — o estrinseco allo stesso, a modo di una condizione sospensiva che differisce soltanto la sua efficacia. L'espressione utilizzata dal codice — « vim non habet » — è infatti suscettibile di diverse interpretazioni. Comunque, la prima delle due risposte accennate della PCI-CIC indica che si tratta soltanto di un

Codex Iuris Canonici Schema Novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Città del Vaticano, 25 marzo 1982, can. 700).

⁽¹⁶⁾ Lo *Schema 1982* incorporava una proposta non accolta dallo *Schema 1980* (cfr. *Communicationes*, 13 (1981), p. 356-358). Sull'incorporazione nello *Schema 1982*, cfr. PCCICR, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibiturum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1981, ad can. 626, p. 155-156; PCITL, *Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, cit.

⁽¹⁷⁾ Dopo il Concilio Vaticano II sono state date dalla S.C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari diverse norme in materia: *Decretum de facultate Supremis Moderatoribus Religionum laicalium delegata sodalium votorum temporariorum saecularizationem concedendi*, 27 novembre 1969, in *AAS*, 61 (1969), p. 738-739; *Decretum de dimissione religiosorum qui vota perpetua nuncuparunt in religione clericali exempta*, 2 marzo 1974, in *AAS*, 66 (1974), p. 215-216; *Procedura da seguire in caso di dimissione di una religiosa di voti perpetui*, 1976, in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 2, Romae, 1980, nn. 5571-5587 (vedi anche nn. 5588-5591); ecc. In dottrina cfr., ad es., M. CABREROS DE ANTA, *Dimisión de los religiosos de votos perpetuos*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 31 (1975), p. 100-102; A. GUTIÉRREZ, *De dimissione religiosorum iurisprudencia recens*, in *Commentarium pro religiosis*, 55 (1974), p. 222-243 e 313-322; G. LOBINA, *Dimissione dei religiosi di voti perpetui nelle religioni clericali esenti*, in *Apollinaris*, 47 (1974), p. 404-415; Id., *De processibus administrativae indolis in dimissione religiosorum et in amotione parochorum*, in *Periodica*, 67 (1978), p. 679-688.

requisito sospensivo riguardo l'esecuzione del decreto, il quale può essere notificato al dimesso soltanto dopo la conferma⁽¹⁸⁾. Le norme del CCEO sui monaci, sugli Ordini e sulle Congregazioni sono consone a questa interpretazione autentica e offrono un ulteriore significativo dato che può favorire l'impostazione secondo la quale il decreto di dimissione del religioso raggiungerebbe la sua perfezione intrinseca prima della conferma dell'autorità: « *Decretum dimissionis executioni mandari non potest, nisi est ab auctoritate, cui monasterium subiectum est, approbatum* »⁽¹⁹⁾.

Nella procedura di approvazione del decreto, il dicastero romano o il vescovo diocesano⁽²⁰⁾ devono quindi esaminare soltanto se il decreto abbia tutte le formalità previste dalla legge e se, dagli atti ricevuti, emerga un sufficiente *fumus boni iuris* sul merito. In questo momento, l'autorità non può *valutare* il merito, nel senso di poter utilizzare le ampie facoltà che il can. 1739 le concede *in fase di ricorso*, basate sulla potestà discrezionale del superiore amministrativo. L'autorità può e deve esaminare, ad es.:

— l'esistenza della giusta causa — *prima facie* — per la dimissione, a norma dei cann. 659 § 1 e 696;

— l'inefficacia — secondo il parere del Moderatore e del suo consiglio — delle ammonizioni di cui al can. 697;

— il rispetto essenziale del diritto di difesa (cfr. cann. 695 § 2, 697 e 698);

— la presenza negli atti di prove idonee a produrre sull'organo decisorio la certezza morale sull'imputabilità dei fatti al dimesso (cfr. cann. 695 § 2 e 696). Penso che il concetto di « certezza morale » — come altri desunti dal libro settimo del codice — sia pertinente al decreto di dimissione, pur non trattandosi di un processo giudiziario, per la gravità del provvedimento, per la natura

(18) D. — « *Utrum decretum dimissionis iuxta can. 700 CIC a Moderatore supremo prolatum dimissio notificandum sit ante Sanctae Sedis confirmationem, aut post eiusdem confirmationem* ». R. — « *Negative ad primam partem; affirmative ad alteram* ». « Giuridicamente il decreto è emesso dal moderatore (...). Tale decreto possiede forza e valore per sé stesso; ma non può essere notificato se prima non è confermato » (J. BEYER, *op. ital. cit.*, p. 66; cfr. p. 67 e 70).

(19) Can. 500 § 4. Il corsivo è nostro. Questa norma riguarda i monaci; tuttavia il can. 553, sugli Ordini e sulle Congregazioni, rinvia al can. 500.

(20) La risposta parla soltanto del dicastero, comunque l'interpretazione serve lo stesso per l'autorità locale (cfr. i commenti citati).

« quasi-penale » dello stesso e per il modo simile al sistema giudiziario di istruire la procedura ⁽²¹⁾;

— l'adempimento dei requisiti formali del decreto. L'autorità deve controllare, ad es., se vi siano la motivazione (cfr. cann. 51 e 699 § 1), la decisione collegiale (cfr. can. 699), l'indicazione del diritto di ricorrere con effetto sospensivo (cfr. can. 700) ⁽²²⁾, la data e le firme previste (cfr. cann. 54 § 2, 124 § 1, 127, 699, 1612 § 4, 1622, 3° e 4°). Tutte queste *sollemnia* sono necessarie affinché il decreto possa essere ritenuto tale *stricto sensu*, cioè sia « perfetto » in sé stesso. Perciò dette formalità devono essere sottoposte al controllo dell'autorità. L'atto oggetto del controllo non è, insomma, una « bozza di decreto ».

b) *Il decreto di dimissione non è un atto « proprio » dell'autorità che lo conferma.*

La non *imputabilità* del decreto di dimissione all'autorità che lo conferma è un'affermazione che mi sembra essenziale per la coerente ermeneutica del sistema canonico in materia. Il controllo dell'autorità sul decreto di dimissione, non implica che sia essa a dimettere il religioso. Ciò avverrà invece — in modo solidale con il Moderatore e il suo consiglio ⁽²³⁾ — se chi conferma il decreto emette poi un provvedimento dal quale risulta la dimissione, come conseguenza del *ricorso* successivo all'esecuzione della dimissione, dopo l'*approvazione* dell'autorità.

⁽²¹⁾ Cfr. M. CABREROS DE ANTA, *op. cit.*, p. 100-101; A. GUTIÉRREZ, *op. cit.*, p. 230. Sul concetto di certezza morale è sempre utile il richiamo al noto *Discorso alla Rota Romana* di Pio XII il 1° ottobre 1942 (cfr. AAS, 34 (1942), p. 338-343). L'attualità della questione si evince, ad es., dal *Discorso alla Rota Romana* di Giovanni Paolo II nel 1980, nn. 46, in AAS, 72 (1980), p. 172-178. Per quanto riguarda la dottrina più recente, vedi, ad es., P.A. BONNET, *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, in *Periodica*, 75 (1986), p. 61-100; J.L. GUTIÉRREZ, *La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 645-670; J. LLOBELL, *Sentenza: decisione e motivazione*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 304-311.

⁽²²⁾ Questa prescrizione è più forte di quell'altra simile prevista in via giudiziaria dal can. 1614. L'assenza della prima comporta la nullità del decreto (« ut valeat »); i cann. 1620 e 1622 non considerano invece la violazione del can. 1614 tra le cause di nullità della sentenza.

⁽²³⁾ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 81-102.

La dottrina si è soffermata sull'argomento⁽²⁴⁾, in occasione della seconda risposta della PCICIC del 17 maggio 1986 già accennata⁽²⁵⁾. In materia penso siano da segnalare i chiarimenti concettuali e terminologici proposti dal Labandeira⁽²⁶⁾. L'atto amministrativo è *perfetto* quando è stata conclusa la procedura con la manifestazione di volontà dell'organo competente a norma di legge; cioè quando l'atto ha tutti gli elementi richiesti per la sua esistenza. La *perfezione* dell'atto ha come concetto contrapposto l'atto *in formazione*. La perfezione non è equivalente all'*efficacia*, la quale aggiunge alla prima la capacità dell'atto di produrre gli effetti giuridici, i quali non scaturiscono sempre automaticamente dall'atto perfetto. Questo, per essere anche efficace, può avere bisogno di un qualche controllo (ad es. la conferma), della notifica al destinatario, dell'espletamento di taluna condizione, ecc. Inoltre deve essere differenziata la *capacità* dell'atto di produrre gli effetti — atto perfetto ed efficace — dall'effettiva produzione degli stessi, che può essere differita da una mera questione di fatto, ad es., dalla sua esecuzione⁽²⁷⁾.

D'altra parte, neanche *validità* ed efficacia sono equivalenti. L'atto è *valido* quando soddisfa i requisiti descritti dai cann. 124-127. Tuttavia, l'atto valido — che è perfetto — non è, come abbiamo accennato, di per sé efficace; ciò capita, ad es., nella fattispecie del can. 700. Comunque, l'atto invalido può produrre effetti, per la presunzione di legittimità che lo protegge finché non sia impugnato (cfr. cann. 38, 125 § 2, 126)⁽²⁸⁾. Inoltre, l'atto amministrativo valido ed efficace non è necessariamente *giusto* riguardo il merito. Perciò l'atto può essere modificato tramite il ricorso gerarchico (cfr. cann. 1737 § 2 e 1739), in modo simile a quanto avviene con la sentenza valida in sede di appello.

(24) Cfr. D.J. ANDRÉS, *op. cit.*, p. 277; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *op. cit.*, p. 667-670.

(25) D. — « Utrum auctoritas competens ad recipiendum recursum in suspensivo contra sodalis dimissionem sit Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, quae decretum confirmavit, aut Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal ». R. — « *Affirmative ad primam partem; negative ad alteram* ».

(26) E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona, 1988; Id., *Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990), p. 225-260.

(27) Cfr. E. LABANDEIRA, *Gli atti giuridici*, cit., p. 233-234 e 240.

(28) Cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho Administrativo Canónico*, cit., p. 537-538, 556-557.

La *notifica* del decreto al destinatario è un requisito per l'efficacia dell'atto, non per la sua perfezione. Questo è provato dal fatto che il decreto può talvolta essere impugnato dal momento della sua esistenza in quanto tale — atto perfetto —, anche prima della notifica *stricto sensu*, purché l'interessato venga a conoscenza dell'atto tramite un mezzo avente rilevanza giuridica, come, ad es., è previsto per il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica⁽²⁹⁾. La prima risposta citata della PCICIC, riguardo al can. 700⁽³⁰⁾, introduce una eccezione a questo principio, giacché — nel vietare la notifica all'interessato prima della conferma dell'autorità — rende impossibile il presupposto del ricorso, cioè la conoscenza del decreto tramite un mezzo legittimo *ad normam iuris*, diverso dalla notifica *stricto sensu*. La conferma dell'autorità di cui al can. 700 — in quanto controllo estrinseco all'atto già perfetto, privo quindi di valore costitutivo⁽³¹⁾ — è soltanto una causa di mora nell'efficacia del decreto, vietando al Moderatore la notifica e al dimesso il ricorso, benché costui sappia dell'esistenza del decreto⁽³²⁾.

Il fatto che la conferma non abbia valore costitutivo, perché il decreto è perfetto prima dell'atto dell'autorità, non comporta però che la mancata conferma non intacchi la validità *ipso iure* dell'esecuzione del decreto. La conferma infatti è un requisito estrinseco al decreto ma richiesto dalla legge per la sua efficacia: senza la conferma il decreto *vim non habet*. L'assenza di altri requisiti del decreto, ad es. della motivazione, consentirebbe al dimesso soltanto la richiesta dell'annullamento o della rescissione dell'atto, se il decreto fosse stato confermato malgrado la sua insufficiente motivazione⁽³³⁾.

(29) « *Recursus cancellariae exhibendus est intra terminum peremptorium triginta dierum a qua decreta vel acta quae impugnantur notificata sunt, vel a die qua constet recurrentem revera illa ad normam iuris novisse (...)* » (SEGNATURA APOSTOLICA, *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968, art. 105 § 1, in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna, 1984, vol. 8, p. 522-587).

(30) Il can. 700 modifica il termine perentorio per il ricorso di cui al can. 1737 § 2.

(31) La conferma ha invece valore costitutivo, ad es., nella provvisione dell'ufficio ecclesiastico a norma del can. 147.

(32) Cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho Administrativo Canónico*, cit., p. 547, 560-561.

(33) Cfr. E. LABANDEIRA, *Gli atti giuridici*, cit., p. 239; ID., *Tratado*, cit., p. 583-586.

c) *La natura della procedura per la conferma dell'autorità non prevede il contraddittorio in questa fase.*

Abbiamo cercato di giustificare l'impostazione secondo la quale il decreto di dimissione sarebbe perfetto prima della conferma dell'autorità, che avrebbe un valore formale estrinseco — *ad validitatem*, per quanto riguarda la sua esecuzione —, senza che l'atto diventi quindi in alcun modo *dell'autorità*. Tale controllo mira certamente — ma non esclusivamente — a garantire il diritto di difesa del dimesso. Tuttavia, nella fase che è stata conclusa con il decreto del Moderatore, il diritto di difesa *deve essere già stato esercitato* a norma dei cann. 695 e 697-699. L'autorità a cui compete la conferma dovrà esaminare — oltre all'adempimento delle altre prescrizioni legali — se dagli atti e dal provvedimento scaturiscano elementi dai quali sia ragionevole desumere una violazione di tale diritto. In caso positivo, l'autorità potrà non confermare il decreto e chiedere all'autore di esso qualche chiarimento o che sia adempiuta la prescrizione trascurata. Se la procedura non ha rispettato il diritto di difesa del dimesso, l'autorità dovrà rivolgersi comunque all'autore del decreto, affinché provveda ad offrire al dimesso i mezzi di difesa negati. Dopodiché si dovrà procedere a una nuova votazione a norma del can. 699 e, se si arriva ad un nuovo decreto di dimissione, all'invio degli atti e del provvedimento all'autorità per la sua eventuale conferma.

Certamente, l'autorità potrebbe anche rivolgersi direttamente al dimesso per chiedere qualche informazione. Il dimesso e l'Istituto potrebbero pure trasmettere all'autorità — personalmente o tramite un loro rappresentante — ciò che ritenessero opportuno. Comunque tutta l'attività svolta dalle parti presso l'autorità — in fase di controllo per la conferma — non costituisce un loro diritto, essendo libera quindi l'autorità di accettare o meno qualche loro richiesta o informazione. Inoltre, l'autorità soltanto potrà utilizzare tali notizie per confermare o non il decreto — motivando in questo caso il rifiuto —, mai per modificarlo, giacché il decreto continua ad essere del Moderatore con il suo consiglio. Gli atti delle parti ammessi dall'autorità nella fase di conferma non sono atti del decreto di dimissione — che ha i propri atti, quelli cioè che sono serviti per la sua emanazione —, ma resteranno nella cancelleria della Congregazione o della diocesi, dovendo comunque essere tenuti in considerazione nell'eventuale ricorso del dimesso, in quanto « atti della causa » (cfr. cann. 1472 § 1 e 1522).

Se l'autorità conferma il provvedimento di dimissione e il dimesso ricorre nel termine previsto, allora inizierà una nuova procedura — che dovrà finire con un provvedimento dell'autorità ⁽³⁴⁾ — nella quale il diritto alla difesa dovrà essere pienamente rispettato. L'eventuale attività delle parti nella fase di conferma dovrà essere inclusa negli atti del ricorso e messa a disposizione dalle parti affinché possano difendersi (cfr. can. 1598 § 1). Altrimenti tali atti potrebbero essere qualificati di « scienza privata del giudice » (cfr. cann. 1604 § 1 e 1608 § 2), non potendo quindi essere utilizzati nella decisione del ricorso, senza violarne il diritto di difesa ⁽³⁵⁾. Comunque, lo studio della procedura del ricorso non rientra nello scopo che ci eravamo proposti.

Nella fattispecie in cui, durante la procedura per la conferma, alcuna delle parti — normalmente il dimesso — chieda di esibire una prova nuova e grave, l'autorità potrà accettare che l'istruzione sia svolta presso sé stessa soltanto quando vi sia il pericolo di perdita della prova (cfr. can. 1529). Se tale pericolo non esiste, l'autorità potrebbe non confermare il decreto e chiedere al Moderatore di provvedere di nuovo — istruendo la prova nell'ambito dell'Istituto — soltanto quando la nuova prova non sia stata presentata durante la procedura presso l'Istituto perché violato il diritto di difesa. Altrimenti l'autorità « confermante » giudicherebbe sul merito, snaturando il controllo estrinseco e dando adito a un prematuro ricorso che, comunque, sarà possibile dopo la notifica del decreto di dimissione del Moderatore col suo consiglio. Nel caso in cui la prova sia stata istruita presso l'autorità, questa potrebbe utilizzarla soltanto per decidere di confermare o non il decreto, senza che questa istruttoria presso l'autorità — che dovrebbe essere evitata quando la prova non rischi di diventare impossibile se l'istruttoria sarà rinviata al Moderatore — possa modificare l'imputazione sull'autore del decreto, che sarà sempre il Moderatore con il suo consiglio ⁽³⁶⁾. Quando il decreto non sia confermato a motivo della

⁽³⁴⁾ Sul « silenzio amministrativo » a norma del can. 57, cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho Administrativo Canónico*, cit., p. 592-601; G. MONTINI, *Problemata quaedam de silentio et recursu iuxta can. 57 C.I.C.*, in *Periodica*, 80 (1991), p. 469-498.

⁽³⁵⁾ È utile ricordare la natura disciplinare del decreto, che consente l'utilizzo delle categorie penali (cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho Administrativo Canónico*, cit., p. 646). Benché suppongo che *lato sensu*, si parla infatti di « delitto » (cfr. J. BEYER, *La dimissione nella vita consacrata*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, p. 349, 351, 354).

⁽³⁶⁾ Durante i lavori preparatori del codice, la conferma fu equiparata all'antico appello obbligatorio del difensore del vincolo contro la prima sentenza *pro nulli-*

detta prova, l'autorità dovrà inviare gli atti che la riguardano al Moderatore, affinché possano essere considerati nella nuova procedura contro colui che è stato dimesso in modo inefficace.

Dalla genesi dell'esigenza della conferma di cui al can. 700, penso che si possa concludere che la questione dibattuta riguardava prevalentemente l'opportunità di sancire un controllo estrinseco del decreto di dimissione per garantire il rispetto della procedura prevista e per evitare che il religioso — in particolare le suore — fosse ingiustamente dimesso. Inoltre si voleva assicurare che il religioso conoscesse la possibilità di ricorrere contro il decreto di dimissione. Contemporaneamente, le diverse commissioni sottolineavano la necessità di stabilire una procedura agile, che evitasse delle lungaggini. Dagli atti pubblicati emergono anche alcune imprecisioni tecniche nel presentare i mezzi atti a raggiungere quegli scopi. Comunque mi sembra che, nell'impostare la conferma del modo da noi proposto — escludendo il contraddittorio tramite la netta distinzione tra la conferma e il ricorso —, sia soddisfatta la *voluntas legislatoris*.

3. *Sull'intervento degli avvocati presso i Dicasteri della Curia Romana riguardo l'atto di conferma del decreto di dimissione.*

L'ordinamento canonico distingue in modo molto netto tre diverse situazioni giuridiche nell'ambito della tutela dei diritti presso i tribunali della Chiesa: a) la capacità di essere parte, b) la capacità processuale, c) la capacità *postulandi* ⁽³⁷⁾. La capacità di essere parte — spettante a tutti i titolari di un patrimonio giuridico nella Chiesa — è chiamata *capacitas in iudicio agendi* dal can. 1476, che la riconosce a chiunque: tutte le persone fisiche — è indifferente se battezzate o non — e

tate nelle cause matrimoniali, o ad « una specie di ricorso automatico » (cfr. *Communicationes*, 13 (1981), p. 345-346 e 356-358; PCITL, *Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, cit., p. 130-132, 279-290). Tali impostazioni, possibili allora *de iure condendo*, non sembrano proponibili *de iure condito*, date le vigenti prescrizioni del codice e delle risposte della PCICIC (cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *op. cit.*, p. 665-670). Tuttavia, recentemente, è stata sostenuta l'impostazione secondo la quale la *conferma* sarebbe una sorta di ricorso che, di conseguenza, comprometterebbe l'indipendenza dell'organo presso il quale impugnare il decreto di dimissione dopo la sua notifica (J. BEYER, *La dimissione nella vita consacrata*, cit., p. 348-349, 353-355).

⁽³⁷⁾ Sull'argomento, vedi il nostro *Avvocati e procuratori*, cit., p. 780-784.

giuridiche. La capacità processuale è invece denominata dal codice *capacitas in iudicio standi* (cfr. cann. 1478, 1480, 1620, 5°). Questa terminologia può portare a confusione giacché, normalmente, chi è titolare di un patrimonio giuridico — il soggetto di diritto come centro d'imputazione di situazioni giuridiche — si dice che ha la *capacità giuridica*, la quale può essere esercitata soltanto da chi ha la *capacità di agire* (cfr. can. 98 § 1). I minorenni, coloro che non hanno uso di ragione e gli interdetti devono agire tramite i loro rappresentanti legali: genitori, tutori o curatori ⁽³⁸⁾.

Nel processo giudiziario, oltre la capacità processuale, è richiesta la *capacitas postulandi*, cioè la capacità di porre personalmente gli atti processuali. Tenendo conto della complessità tecnica del processo, gli ordinamenti civili offrono soltanto la *capacitas postulandi* a persone professionalmente preparate per garantire l'efficace diritto di difesa alle parti del processo: gli avvocati e i procuratori, genericamente chiamati patroni; tale garanzia ha talvolta natura costituzionale ⁽³⁹⁾. L'ordinamento canonico esige la presenza del patrono nel processo penale, nei processi in cui una parte è minorenni, nei processi in cui è implicato il bene pubblico — tranne, per diversi motivi, le cause matrimoniali — e, nei processi sui beni privati, quando il giudice lo ritenga necessario (cfr. cann. 1481 e 1723). La presenza del patrono è necessaria presso le due sezioni giudiziarie della Segnatura Apostolica ⁽⁴⁰⁾; presso la Rota Romana, non è necessario il patrono nelle cause matrimoniali, benché la prassi sia quella d'invitare sempre le parti a nominarlo ⁽⁴¹⁾.

Presso i Dicasteri non giudiziari è previsto lo specifico albo degli avvocati presso la Curia Romana ⁽⁴²⁾, oltre quelli per le cause dei san-

⁽³⁸⁾ Cfr. cann. 98 § 2, 99 e 1478; P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1985, p. 172-193.

⁽³⁹⁾ Cfr. *Constitución Española*, 6 dicembre 1978, art. 24, 2.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. *Normae speciales*, artt. 23, per la prima sezione, e 99 § 1, per la seconda sezione.

⁽⁴¹⁾ Cfr. SACRA ROMANA ROTA, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, art. 176 § 2, in *AAS*, 26 (1934), p. 449-491; J.M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, 2ª ed., Romae, 1966, p. 28, nota 2.

⁽⁴²⁾ Cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 183-184; m.p. *Iusti Iudicis*, 28 giugno 1988, in *AAS*, 80 (1988), p. 1258-1261 (un nostro commento in *Nota al m.p. « Iusti Iudicis »*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 735-739); SEGRETERIA DI STATO, *Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas « Iusti Iudicis »*, 23 luglio 1990, in *AAS*, 82 (1990), p. 1630-1634.

Risulta difficile non identificare la funzione dello *irisperitus* presso la Congregazione del Culto Divino e della disciplina dei Sacramenti, prevista dal can. 1705 §

ti⁽⁴³⁾. A differenza della via giudiziaria, la presenza dei patroni nella procedura amministrativa è un diritto delle parti⁽⁴⁴⁾, del quale possono fare a meno giacché la presenza dei patroni non è richiesta *ad validitatem*, tranne nella procedura amministrativa penale (cfr. can. 1723). Nel caso della conferma del decreto di dimissione del religioso da parte della Congregazione competente, non sembra possibile tuttavia parlare di diritto all'assistenza dell'avvocato, poiché — come già accennato — non mi sembra esista un diritto *stricto sensu* delle parti — l'Istituto e il dimesso — a intervenire nella rispettiva procedura svolta dal dicastero. Neanche penso sia invocabile il can. 1738, giacché è una norma che riguarda il ricorso, non la conferma del decreto di dimissione. Comunque — in applicazione dell'*aequitas canonica* che deve impregnare tutta l'attività giuridica, particolarmente quella rivolta alla soluzione dei conflitti (cfr. cann. 19, 221 § 2, 686 § 3, 702 § 2, 1752) —, la Congre-

3 per il processo *super matrimonio rato et non consummato*, con un compito tipico degli avvocati presso la Curia Romana a norma dell'*Ordinatio*, art. 4, malgrado la severa indicazione del can. 1701 § 2: *in his processibus « patronus non admittitur »* (cfr. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI, *Litterae circulares de processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, artt. 6 e 27, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 10, p. 754-769). Sulla questione, cfr. G. ORLANDI, *Recenti innovazioni nella procedura « super matrimonio rato et non consummato »*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 452-453; L. BARBIERI, *L'aiuto del giurisperito alle parti nei processi di matrimonio rato e non consumato*, in *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico. Atti del XIX Congresso canonistico. Gallipoli - settembre 1987*, Città del Vaticano, 1988, p. 2327; O. BUTTINELLI, *L'attuale procedura nelle cause di dispensa « super matrimonio rato et non consummato »*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 437-439; C. GULLO, *Il diritto di difesa fra vecchia e nuova legge canonica*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, (1985), p. 117-120; P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, in Z. GROCHOLEWSKI - V. CÁRCEL ORTÍ (curantibus), *« Dilexit iustitiam ». Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano, 1984, p. 420-423. Sullo *iurisperitus* nella procedura per lo scioglimento del matrimonio non sacramentale *in favorem fidei*, cfr. I. GORDON, *De processu ad obtinendam dissolutionem matrimonii non sacramentalis in favorem fidei*, in *Periodica*, 79 (1990), p. 533-534.

(43) Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, 22 febbraio 1968, in *AAS*, 60 (1968), p. 129-176, Appendice I, art. 4; SACRA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento della Sacra Congregazione per le cause dei santi*, 21 marzo 1983, in *Enchiridion Vaticanum*, S1, p. 783-795, art. 15 § 2; C. GULLO, *Gli avvocati*, in P.A. BONNET, e C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella cost. ap. Pastor bonus*, Città del Vaticano, 1990, p. 535-536; A. ESZER, *La Congregazione delle cause dei santi*, in *La Curia Romana nella cost. ap. Pastor bonus*, cit., p. 318-319.

(44) Cfr. can. 1738; cost. ap. *Pastor bonus*, art. 183; m.p. *Iusti Iudicis*, art. 1. « (...) audiendo ipso dimittendo eiusque, si habeatur, advocato » (J.B. BEYER, *op. cit.* in nota 11, p. 150). Cfr. M. CABREROS DE ANTA, *op. cit.*, p. 101.

gazione potrà ascoltare le parti che lo sollecitino, personalmente e tramite i loro rappresentanti. Questi, in tale momento giuridico, non devono appartenere all'albo degli avvocati presso la Curia Romana, essendo sufficiente la dimostrazione di agire a nome delle parti. Comunque, anche se il rappresentante appartiene all'albo degli avvocati presso la Curia Romana, il dicastero gli *consentirà* di dire o di chiedere soltanto quello che (il dicastero) ritenga opportuno per la conferma, entro i termini temporali stabiliti dalla Congregazione. Il diritto di difesa *stricto sensu* potrà essere pienamente esercitato nel momento previsto, cioè nel ricorso presso la Congregazione contro il decreto di dimissione, notificato dopo la conferma dello stesso dicastero ⁽⁴⁵⁾.

Nell'eccezionale fattispecie considerata alla fine del paragrafo 2, b) — prova istruita presso l'autorità durante l'esame del decreto per la sua conferma — la Congregazione potrebbe *consentire* la presenza dell'avvocato se la parte lo richiede. Tuttavia i diritti dell'avvocato sarebbero circoscritti alla mera istruzione di quella prova, la cui concessione è comunque graziosa. Potrà essere considerato avvocato *stricto sensu* — nella singolare fattispecie ora analizzata e nel normale ricorso presso il dicastero competente — soltanto chi è incluso nell'albo degli avvocati presso la Curia Romana. Altrimenti — cioè se fossero ammessi come avvocati altre persone — diventerebbe superfluo l'albo creato dalla cost. ap. *Pastor bonus* e regolato dal m.p. *Iusti Iudicis* e dall'*Ordinatio* del 1990. Al riguardo è chiara l'indicazione dell'art. 122 § 1 del nuovo Regolamento Generale della Curia Romana, che distingue la funzione dell'avvocato da quella del procuratore: « Il ricorrente ha diritto di avvalersi del patrocinio di un Avvocato *scelto a norma dell'art. 183 della cost. ap. Pastor bonus* o dell'opera di un Procuratore » ⁽⁴⁶⁾. Comunque, data la recente creazione di questo albo — al quale appartengono *ex lege* gli Avvocati Concistoriali e i Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici ⁽⁴⁷⁾ — e il conseguente limitato

⁽⁴⁵⁾ Cfr. decreto *coram* Sabattani, 17 giugno 1986, n. 6, in F. D'OSTILIO, *Gli Istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Claretianum*, 27 (1987), p. 339. Nell'*in iure* del decreto, lo *ius sese defendendi* è contemplato nella procedura sulla quale poggia il decreto di dimissione, non durante la conferma del decreto da parte della Congregazione. Nello stesso senso, cfr. D.J. ANDRÉS, *op. cit.*, p. 284.

⁽⁴⁶⁾ *Regolamento Generale della Curia Romana*, 4 febbraio 1992, in *AAS*, 84 (1992), p. 201-267 (il sottolineato è nostro).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. m.p. *Iusti Iudicis*, art. 10 § 1. Riguardo un diverso albo — il *Corpus Sanctae Sedis Advocatorum* (cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, art. 185; m.p. *Iusti Iudicis*,

numero degli iscritti ⁽⁴⁸⁾, i Moderatori dei singoli dicasteri potrebbero accettare altri avvocati — normalmente tra quelli della Rota Romana — per agire *ad casum*, in via eccezionale e transitoria, mediante l'opportuno provvedimento del Moderatore, come previsto dall'art. 6 delle *Normae speciales* della Segnatura Apostolica ⁽⁴⁹⁾.

4. Conclusioni.

Dalla normativa vigente, possono essere dedotte alcune proposizioni sulle quali impostare i diritti delle parti — che condizionano quelli dei loro patroni — presso l'autorità competente per l'atto di conferma del decreto di dimissione del religioso, a norma del can. 700:

— Il decreto di dimissione è opera esclusiva del Moderatore supremo dell'Istituto col suo consiglio. Altrimenti — cioè se la conferma dell'autorità comportasse una compartecipazione dell'autorità « confermante » con l'organo decisorio dell'Istituto, riguardo il decreto di dimissione —, sarebbe fondato l'atteggiamento secondo il quale l'unico ricorso possibile sarebbe quello presso la *sectio altera* della Segnatura Apostolica, il che è stato autorevolmente escluso dalla seconda risposta della PCICIC.

— Il controllo dell'autorità ha lo scopo di assicurare che il decreto adempia i requisiti minimi per la sua legittimità, tra i quali il sostanziale diritto di difesa del dimesso. L'autorità deve limitarsi a questo controllo, che chiamiamo estrinseco. Il « giudizio sul merito » del decreto avverrà nell'eventuale ricorso presso la stessa autorità che lo ha confermato, dopo la notifica della dimissione.

— Il decreto non può essere notificato prima della conferma, come indica la prima delle risposte della PCICIC. Tuttavia il decreto è perfetto dal momento della decisione a norma del can. 699. Se il decreto non fosse perfetto — qualora l'atto dell'autorità venisse impostato come elemento integrativo del decreto di dimissione —, le

artt. 7-10; *Ordinatio*, cit., artt. 6-13) —, l'*Ordinatio* indica: « Advocati Consistoriales et Procuratores Palatiorum Apostolicorum ipso iure Advocatis Sanctae Sedis adnumerantur ceterisque Advocatis *praecedunt* » (art. 12). Detta « precedenza » concernerebbe pure l'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.

⁽⁴⁸⁾ Oltre quelli che lo sono *ex lege*, attualmente (febbraio 1992) gli iscritti all'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana sono soltanto quattro.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), p. 12-13.

parti avrebbero il diritto di difesa presso l'autorità « confermante », snaturando così l'atto di mero controllo, giacché il decreto di dimissione diventerebbe *dell'autorità*, che valuterrebbe anche il merito in seguito al « contraddittorio » svolto durante la procedura per la conferma.

— Il dimesso e l'Istituto non hanno diritto di intervenire durante l'espletamento delle pratiche da parte dell'autorità per la conferma. L'autorità può tuttavia — come manifestazione dell'*aequitas canonica* — consentire alle parti di fornire alcune informazioni. Queste, che possono essere anche espressamente richieste dall'autorità, non integrano un diritto delle parti, potendo l'autorità, infatti, respingerle. Comunque, l'atto di conferma non può diventare un ricorso.

— Le parti possono intervenire, nella procedura di conferma, personalmente o tramite un loro legittimo rappresentante, che non deve avere la condizione tecnica di patrono. I patroni — avvocati e procuratori — presso i Dicasteri della Curia Romana — oltre quelli della Rota Romana e per le cause dei santi — devono far parte del nuovo albo degli avvocati presso la Curia Romana. Solo costoro — con qualche puntuale eccezione, tramite l'opportuno provvedimento del Moderatore del dicastero — potranno agire presso i dicasteri romani esercitando il diritto delle parti di cui al can. 1738, diritto che riguarda però il ricorso, non l'atto di conferma del decreto di dimissione.

JOAQUÍN LLOBELL